

**COMUNE DI AFRAGOLA**

Città Metropolitana di Napoli

Collegio dei Revisori dei Conti

Allegato al Verbale n. 154 del 24 settembre 2024

Parere sulla proposta di delibera di Giunta comunale n. 82/2025 del 18/09/2025 avente ad oggetto: “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza – Presa d’atto della Ipotesi di CCDI parte economica Anno 2025 - Autorizzazione alla sottoscrizione”.

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Afragola, prof. Avv. Carmine Cossiga, Dott. Giuseppe Annese e Dott. Gennaro Iervolino,

Premesso

- che l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; il comma 3-sexsies dispone che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria e una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Mef di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica; tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1;
- che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che il collegio dei revisori deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto;
- che il controllo va effettuato prima dell’autorizzazione dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;
- che l’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il revisore effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2016;

Acquisita la Determinazione Dirigenziale n. 1518/2025 del 31/07/2025 di rettifica di precedente

determina n. 551/2025, a firma del dirigente del Servizio Affari Generali, Alessandra Iroso per la costituzione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell'anno 2025 – art. 57, CCNL 2016 – 2018, come integrato da CCNL 16/07/2024 che riporta quanto segue:

DESCRIZIONE	LEGGE	IMPORTO
a) Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili – negli importi certificati degli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 – destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	Art. 57 CCNL 2016 – 2018	319.091,36
b) Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo al quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità		1.189,50
RISORSE STABILI DERIVANTI DA ANNUALITA' PREGRESSE		€ 320.280,86
c) Incremento dell'1,53% sul monte salari anno 2015	Art. 56-CCNL 2016-2018	€ 4.977,83
c) Incremento del 2,01% del monte salari 2018	Art. 39 comma 1 CCNL16/07/24	€ 6.413,74
TOTALE RISORSE STABILI		€ 331.672,43
d) Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3, D. Lgs. N. 165/2001		-
e) Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60		-
f) Risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili		-
RISORSE VARIABILI		Zero
Compensi avvocatura		€ 112.967,78
Incentivi Tecnici al Personale con qualifica dirigenziale		€ 50.000,00
TOTALE FONDO DIRIGENZA 2024		€ 494.640,21

Assunto che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato – Area dirigenza – anno 2025 è pari ad euro **494.640,21** (come stabilito con determinazione n.1518/2025

del 31/07/2025) distinto in risorse stabili di euro 331.672,43 e risorse variabili di euro 162.967,78

Dato atto che la Delegazione Trattante, con verbale sottoscritto in data 08/09/2025, ha stabilito la seguente ripartizione:

RIPARTIZIONE	IMPORTO
2,5% Welfare	€ 8.291,81
Indennità di posizione	€ 274.873,52
Indennità di risultato (non meno del 15% delle risorse del fondo)	€ 48.507,09

Ricordato che:

- il fondo della dirigenza accertato in sede di verifica ispettiva del 2007, benché non fosse stato possibile accertare l'effettiva contezza, era di euro 260.967,52;
- i successivi incrementi contrattuali del 2010 sono:

normativa	descrizione	Importo
	FONDO 2009	300.321,50
Art. 16, c. 1 ccnl 22.02.2010	Incr. €. 478,40 per n. 7 posizioni dirigenziali	3.348,80
Art. 16, c. 4, ccnl 22.02.2010	Incr. di 1,78% del monte salari dirigenza 2005 €. 391.035,00 x 1,78%	6.960,42
Art. 4, c. 1, ccnl 03.08.2010	Incr. di €. 611,00 per 7 posizioni dirigenziali	4.277,00
Art. 4, c. 4, ccnl 03.08.2010	Incr. di 0,73% del monte salari dirigenza 2007 €. 585.430,00 x 0,73%	4.273,64
	Totale fondo 2010	319.091,36

- il CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono incrementate di una percentuale del 1,53% da calcolarsi su un monte salari dei dirigenti dell'anno 2015 e concorrono al finanziamento della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, c. 4 per un importo annuo lordo comprensivo di 13° mensilità pari ad euro 409,50 e per la parte residua alla retribuzione di risultato.

- L'art. 57 del nuovo CCNL detta le nuove regole di costituzione del fondo come segue:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, c. 1, D. Lgs. 165/2001 destinate a retribuzione di posizione e risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, c. 3, D. Lgs. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di 13° mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in regione d'anno; solo per l'anno

successivo, nel fondo confluiscono anche i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di 13° mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 gg.;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio.

- non meno del 15% delle risorse del fondo è destinato alla retribuzione di risultato;
- eventuali risorse destinate a retribuzione di posizione non utilizzate nell'anno, vanno a incrementare, una tantum, le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo.
- Visto il bilancio di previsione 2025/2027;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;
- Visto il principio contabile applicato 4/2, punto 5.2 secondo il quale “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo,, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate” e “In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;

Dato atto che nel bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, sono stanziati euro 331.672,43 al capitolo 592/20 ed euro 112.967,78 al capitolo 12/10, mentre gli incentivi tecnici, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, pur dovendo transitare nel fondo per le risorse decentrate, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture;

Ricordato, altresì, che

- l'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale;
- la spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale;
- la copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata sopra descritto, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa;

- la parte variabile va corrisposta in base alla regolamentazione specifica sulla base della effettività delle prestazioni;

Verificato nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.lgs. 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del settore finanziario;

- il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 75/2017, in base alle quali il fondo non deve superare quello del 2016, mentre è venuto meno il vincolo alla sua riduzione nel caso di diminuzione del personale dipendente in servizio, tenuto conto di quello assumibile;

- il rispetto delle disposizioni del CCNL del 17 dicembre 2020 ed in particolare quelle dell'art. 57.

Certificano

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa, parte dirigenziale, così come espressi nella Determinazione dirigenziale n.1518/2025 del 31/07/2025, sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

ESPRIMONO

Un positivo **giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile sulla Proposta di deliberazione n. 82/2025 del 18/09/2025 avente ad oggetto “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’Area della Dirigenza –Preso d' atto della Ipotesi di CCDI parte economica e ripartizione del fondo per le risorse decentrate Anno 2025 - Autorizzazione alla sottoscrizione”**

Il Collegio dei revisori dei conti

prof. Avv. Carmine Cossiga

Dott. Giuseppe Annese

Dott. Gennaro Iervolino